

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi Veicoli uso abitazione

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto e altri rischi
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Mio Camper – Polizza del Camperista

Documento aggiornato il 1° luglio 2024

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione (R.C. Auto)

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

RV – Rinuncia al diritto di rivalsa

In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (conducente non abilitato alla guida – danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti – guida di figli minori, all'insaputa del proprietario, sprovvisti dei requisiti di legge per la guida – guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – mancata revisione del veicolo), **la Società si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa** ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno.

PN – Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche nel caso il peso complessivo a pieno carico del veicolo risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di circolazione e proprietà.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro, distinto per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto, pertanto la Società risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.
Garanzie estese	La Società offre inoltre gratuitamente le seguenti estensioni di garanzia: <ul style="list-style-type: none">• danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;• danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo;• responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;• soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali;• danni causati a terzi dall'eventuale rimorchio o carrello appendice agganciato al veicolo assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> danni causati a terzi dall'eventuale perdita del carico o di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche; danni derivanti dall'Incendio del Veicolo provocando morte e lesioni personali e/o danni a cose ed animali; danni derivanti da fuoriuscita per rottura accidentale del Veicolo assicurato dei fluidi necessari al suo funzionamento.
Tipo di guida	La polizza è prevista solo nella forma a guida libera : qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
	Non sono previste opzioni con sconto sul premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

INCENDIO, FURTO e RAPINA TOTALE E PARZIALE (garanzie sempre prestate)	
Garanzie di base	<p>Incendio: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell'azione del fulmine, di Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo. Sono compresi anche i danni al Veicolo derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dal gas combustibile (ad es. gas cucina) di tutti gli impianti fissi al servizio della Cellula Abitativa e di cose trasportate purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti. La garanzia copre anche:</p> <p>a) i danni causati ai bagagli trasportati (qualsiasi oggetto per uso domestico o personale) di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi della presente garanzia, fino a € 2.600,00;</p> <p>b) i danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al Veicolo (cosiddetti danni da calore);</p> <p>c) i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito in Polizza in conseguenza di Esplosione o Scoppio verificatosi all'esterno del Veicolo, fino a € 15.500,00;</p> <p>d) il rimborso delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo, fino a € 1.550,00.</p> <p>Furto e rapina totale e parziale: il contratto rimborsa, in caso di furto o rapina, la perdita totale o parziale del veicolo e degli accessori, degli optional e degli audiovisivi ad installazione fissa, questi ultimi fino ad € 2.600,00. Sono compresi i danni al veicolo derivanti dal furto o dalla rapina anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate. La copertura comprende il rimborso (con uno scoperto), in caso di furto totale a seguito del furto delle chiavi del veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione nonché, in caso di ritrovamento del veicolo, il rimborso per i danni al veicolo a seguito della circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina.</p> <p>La garanzia prevede il valore a nuovo per i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di Incendio, Furto o Rapina.</p> <p>Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>IC – Incendio, fulmine, esplosione e scoppio del bagaglio Con questa garanzia è possibile aumentare la somma assicurata per il caso di incendio del bagaglio previsto nella garanzia "Incendio" (lettera a).</p> <p>Appropriazione indebita (Per i soli Veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza Conducente) La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dall'appropriazione indebita del Veicolo. In caso di ritrovamento del Veicolo, sono compresi i danni subiti dallo stesso durante la circolazione abusiva successiva all'appropriazione indebita.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: la garanzia <u>incendio</u> è, di regola, prestata senza scoperto. La garanzia <u>furto</u> può prevedere scoperti, minimi e franchigie.</p> <p>Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo.</p> <p>Scoperto (garanzia furto totale e parziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> ammontare del danno € 900,00; scoperto contrattuale 10% del danno (€ 90,00) con il minimo di € 100,00; importo liquidato al netto dello scoperto € 800,00 (in questo caso poiché l'importo dello scoperto è inferiore all'importo del minimo, alla liquidazione si applica quest'ultimo). <p>Esclusioni garanzia Incendio: l'assicurazione non copre i danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico verificatesi in assenza di Incendio da incendio derivante da collisione con altro veicolo, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti di qualsiasi tipo; a denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori. <p>Esclusioni garanzia Furto: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da appropriazione indebita del Veicolo, salvo che non sia prestata la relativa garanzia; verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali; derivanti dal furto di teloni o tende di copertura, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale. preesistenti, da qualunque causa originati. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>
EVENTI SPECIALI (garanzia sempre prestata)	

Garanzie di base	<p>Eventi speciali: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi Socio-politici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio; • Eventi Naturali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria ed in ogni caso qualunque vento con portata eccezionale superiore ai 62 km/h, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno, caduta di ghiaccio e neve. <p>Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: entrambe le garanzie prevedono scoperti e minimi.</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni al veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da incendio • per gli Eventi Socio-politici: derivanti da urto con altro veicolo dovuto alla circolazione o riconducibili alla garanzia kasko; • per gli Eventi Naturali: derivanti da allagamento o causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia. • preesistenti, da qualunque causa originati. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

TRASPORTO DEL CAMPER (garanzia sempre prestata)	
Garanzie di base	<p>Se prestata la garanzia di cui all'art. "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale" la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, a bordo di treni o navi traghetto in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di affondamento, allagamento della stiva, deragliamento oppure scontro del vettore con altri mezzi; • caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore, conseguenti a irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.). <p>La garanzia opera dal momento in cui il veicolo sale a bordo del vettore fino al momento in cui ne discende.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia è prestata con uno scoperto.</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subiti dal veicolo durante le operazioni di carico e scarico dal vettore; • derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

Quali coperture posso aggiungere a quelle sempre prestate pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alle garanzie sempre prestate è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie.

ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Il contratto rimborsa, fino alla somma indicata in polizza, le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i Veicoli diversi da uso noleggio con e senza conducente, come risultate dalla carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione, dei cristalli delimitanti il Veicolo, anche in plexiglass (ad esempio gli oblò), descritto nella Scheda di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi; • per i Veicoli ad uso noleggio con e senza conducente, come risultate dalla carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione, del cristallo del parabrezza a seguito di rottura o danneggiamento del medesimo comunque verificatasi; <p>Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti alla sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, presenti al momento del Sinistro e costituenti Accessori di Serie, Accessori non di Serie e Optional purché stabilmente installati.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili; • conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; • agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici nonché ad altre parti del veicolo ancorché causati dalla rottura dei cristalli. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Kasko a Primo Rischio Assoluto: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" fino alla somma indicata in polizza.</p> <p>Kasko a Valore Intero: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o</p>

	persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. La garanzia è prestata a "valore intero" per la somma assicurata indicata in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Franchigie, scopeti e minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la garanzia Kasko a Primo Rischio Assoluto prevede una franchigia (indicata in polizza); la garanzia Kasko a Valore Intero prevede scopeti e minimi (indicata in polizza). <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di conducente non abilitato alla guida o di danni causati dolosamente da terzi; se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; subiti a causa di traino attivo e passivo, manovre a spinta o mano, a seguito di circolazione fuori strada o su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli; a seguito di circolazione abusiva successivamente al furto, alla rapina o all'appropriazione indebita; verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve; subiti da cerchi, ruote, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

SOCCORSO STRADALE (opzionale)

Garanzie di base	La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per il traino del veicolo qualora quest'ultimo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è operante qualora si verifichi un sinistro indennizzabile dalle garanzie Incendio, Furto, Eventi speciali, Kasko. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

DANNI DA RODITORI (opzionale)

Garanzie di base	La garanzia indennizza i danni provocati al veicolo dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditori, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è limitata ai soli danni agli organi meccanici, idraulici ed elettrici. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

PACCHETTI DI GARANZIE (opzionali)

Garanzie di base	<p>Pacchetto A "Garanzie integrative" Il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 500,00, nonché le spese per l'acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto totale e la procura a vendere fino a € 250,00; in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, le spese per la sostituzione o sbloccaggio dell'antifurto fino a € 250,00; in caso di furto totale o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall'Autorità dalla data del ritrovamento fino alla data di comunicazione del ritrovamento all'assicurato, fino a € 150,00; a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro, fino a € 250,00. <p>Pacchetto B "Garanzie complementari danni" Il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eventi socio-politici con limite d'indennizzo – i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli Atti Vandalici e dolosi e comunque di ogni danno da Incendio, fino ad € 5.000,00. Eventi naturali con limite d'indennizzo – i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, a causa di uragani, tempeste, burrasche, trombe d'aria ed in ogni caso qualunque vento con portata eccezionale superiore ai 62 km/h, grandine, Inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche e smottamento terreno caduta di ghiaccio e neve, fino ad € 5.000,00 con Franchigia di € 500,00. <p>Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione" Il contratto rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la RCA e identificato con targa fino a € 5.000,00; le spese per la riparazione, sostituzione, e/o ripristino di air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio del veicolo, dovute a sinistro da circolazione o nel tentativo di evitarlo, fino a € 1.500,00, nonché le spese per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione fino a € 1.000,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento.</p> <p>Esclusioni garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di Atti Vandalici e dolosi in genere, nonché subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio; inoltre sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Esclusioni garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione": l'assicurazione non copre i danni verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione o in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento.</p> <p>Esclusioni: consultare la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FURTO DEL BAGAGLIO – FB1 GARANZIA BASE E FB2 GARANZIA ESTESA (opzionali)

Garanzie di base	<p>FB1 – Furto del bagaglio – Garanzia Base Il contratto rimborsa, fino alla somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da furto del bagaglio che si trovi all'interno del veicolo debitamente chiuso, esclusi sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.</p> <p>FB2- Furto del Bagaglio – Garanzia estesa Il contratto rimborsa, fino alla somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da furto del bagaglio che si trovi all'interno del veicolo debitamente chiuso, compresi sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Franchigie: entrambe le garanzie prevedono una franchigia (indicata in polizza).</p> <p>Limitazioni: le garanzie sono operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del veicolo debitamente chiuso; gli sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori sono garantiti anche all'esterno del veicolo, purché siano ancorati allo stesso con catene e/o lucchetti; • nel caso il veicolo si trovi in sosta o rimessaggio nella località di residenza del proprietario le somme assicurate sono ridotte a € 520,00. <p>Esclusioni: per entrambe le garanzie l'assicurazione non copre i danni a denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie.</p> <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

FD – FURTO INTEGRALE: ABITAZIONE, SCIPPO E RAPINA FUORI CASA, FURTO BAGAGLIO AUTOCARAVAN (opzionali)

Garanzie di base	<p>FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan: il contratto rimborsa i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto di cose all'interno dell'abitazione che costituisca dimora abituale dell'assicurato; • da furto e rapina, scippo, furto con destrezza, di gioielli, pellicce, denaro (quest'ultimo fino a € 520,00) che l'assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano addosso o a portata di mano; • da furto e rapina del bagaglio che si trovi all'interno del Veicolo debitamente chiuso, esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, compresi sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori che si trovino all'interno o anche all'esterno del Veicolo ed in tal caso ancorati allo stesso con catene e lucchetti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Franchigie: entrambe le garanzie prevedono una franchigia indicata in Scheda di Polizza.</p> <p>Limitazioni: nel caso il veicolo si trovi in sosta o rimessaggio nella località di residenza del proprietario le somme assicurate sono ridotte a € 520,00.</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non copre i danni a denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie salvo quanto previsto nella garanzia.</p> <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

MN1 – MANLEVA INCENDIO E MN2 – MANLEVA INCENDIO E FURTO (opzionali)

Garanzie di base	<p>Entrambe le garanzie prevedono la rinuncia al diritto di surrogazione che compete alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'ente espressamente indicato nell'apposito allegato alla Scheda di Polizza quando il Veicolo si trova custodito all'interno di detto ente.</p> <p>La garanzia MN1 – Manleva Incendio prevede la rinuncia al diritto di surrogazione limitata ai danni derivanti da Incendio. La garanzia MN2 – Manleva Incendio e Furto prevede la rinuncia al diritto di surrogazione, oltre che per i danni da Incendio, anche per i danni derivanti da Furto e Rapina Totale e Parziale.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Per la presente garanzia non sono previsti Scoperti o Franchigie. Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto indennizza gli infortuni, in caso di morte o invalidità permanente , che il conducente del veicolo dovesse subire quando è alla guida del veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o di accesso alle parti esterne del veicolo. La garanzia prevede inoltre il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché il pagamento di un'indennità in caso di ricovero, a partire dal quarto giorno. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	E' prevista una franchigia per gradi di invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla per gradi di invalidità permanente pari o superiori al 30%. Esclusioni: sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: <ul style="list-style-type: none"> • da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; • da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni; • da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

TUTELA LEGALE (sempre prestata se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, altrimenti opzionale)	
Garanzie di base	La copertura, sulla base del Massimale indicato sulla Scheda di polizza, prevede che la Società si faccia carico degli oneri occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali sia che non vengono gestiti con la procedura di indennizzo diretto, sia che vengano gestiti con la procedura di indennizzo diretto, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società. Inoltre, la garanzia prevede anche le controversie che possano nascere nella vita privata (ad esempio al fine di sostenere pretese di risarcimento per fatti illeciti di terzi, sostenere pretese da inadempienze contrattuali per valori superiore a € 150,00, ecc.).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: le garanzie non sono valide: <ul style="list-style-type: none"> • in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo Stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • per fatti dolosi delle persone assicurate, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente e se il conducente non è abilitato alla guida oppure se il veicolo è utilizzato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto; • in caso di contestazioni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (difesa per delitti colposi) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • per fatti derivanti da partecipazioni a gare e competizioni sportive e relative prove; • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • per le vertenze con la Società e/o ARAG.

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAMPERISTA (sempre prestata se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, altrimenti opzionale)	
Garanzie di base	La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata, verificatosi durante l'utilizzo del veicolo assicurato, esclusi tutti i rischi connessi alla circolazione del veicolo stesso e rientranti nell'ambito di applicazione della responsabilità civile per la circolazione così come previsto dal decreto legislativo 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia è operante per: <ul style="list-style-type: none"> • i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione del veicolo assicurato, in normale stato di manutenzione e conservazione; • i fatti accidentali inerenti alla vita familiare, di relazione, del tempo libero, delle vacanze legate alla fruizione del veicolo assicurato. Inoltre è prevista l'assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie: Esclusioni: dall'assicurazione sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • da furto, detenzione o impiego di esplosivi da rottura accidentale di tubature o rigurgiti di fogna, da attività inerenti la trasmutazione dell'atomo e di accelerazione di particelle; • provocati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale industriale e dallo svolgimento di qualsiasi

	<p>attività lavorativa; conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria, nonché derivanti da attività informatica dalla conduzione di fabbricati o conduzione di immobili di proprietà dell'assicurato (salvo quelli inerenti la dimora abituale dell'assicurato durante l'utilizzo del camper), dalla custodia di cose terzi a qualsiasi titolo da parte dall'assicurato o dal nucleo familiare (esclusi i danni da scoppio, incendio ed esplosione causati da cose dell'assicurato);</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore rientranti nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria, nonché dalla proprietà o utilizzo di natanti a motore o di natante non a motore (superiori a 6,5 mt), rientranti nell'assicurazione obbligatoria o da impiego di aeromobili; • derivanti dalla proprietà di immobili o dalla conduzione di fabbricati; • derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere, da sport che prevedano l'impiego di mezzi a motore o guidati sull'acqua; • per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) sono esclusi i danni derivanti da malattie professionali o TSE o HIV (compreso contagio), utilizzo di amianto in qualsiasi modo, derivanti da onde o campi elettromagnetici e quelli derivanti dalla responsabilità civile contrattuale.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Ulteriori casi di limitazioni</p> <p>Esclusioni Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • conducente non abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, salvo quanto previsto alla garanzia "RV – Rinuncia alla rivalsa"; la Società rinuncia alla rivalsa nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, salvo quanto previsto alla garanzia "RV – Rinuncia alla rivalsa"; la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli destinati al trasporto delle cose, in caso di danni subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose sullo stesso, sempreché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione. Inoltre la Società rinuncia alla rivalsa, per i veicoli uso abitazione, in caso di peso complessivo superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione. • nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti; • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • veicolo con targa in prova o a noleggio con conducente, se la circolazione avviene in violazione delle disposizioni vigenti; • danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ovunque essi avvengano salvo il caso in cui il Contraente della Polizza sia l'organizzatore dell'evento; sono comunque esclusi i danni ai partecipanti stessi e i danni ai Veicoli da essi adoperati; • se il conducente, in caso di Sinistro, si allontana dal luogo del Sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada. <p>In questi casi, la Società assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.</p> <p>Esclusioni altre garanzie (incendio e furto, eventi speciali, trasporto del camper, danni da inquinamento, pacchetto B, responsabilità civile da incendio, kasko, rottura cristalli, danni da roditori, soccorso stradale, pacchetti di garanzie, furto del bagaglio, ecc.), l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni; • verificatisi in occasione di Eruzioni Vulcaniche e Terremoti salvo quanto previsto alla garanzia di cui all'art. "4.1.4. Eventi speciali"; • verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo; • cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al Nucleo Familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; • qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d); • verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano; • verificatisi all'interno delle Aree Aeroportuali; • verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa. <p>Esclusioni altre garanzie (Infortuni del conducente, Tutela Legale, Responsabilità civile del camperista): non vi sono ulteriori limiti di copertura.</p>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>E' fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.</p> <p>Responsabilità civile per la circolazione: la denuncia di sinistro può essere redatta sul "CAI – Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente" (cd. Modulo CAI) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. Il modulo CAI, accompagnato da una richiesta di risarcimento, deve essere indirizzato ad HDI Assicurazioni S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli / ciclomotori entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (con targa italiana); • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, questi siano di lieve entità (le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%); • per lesioni subite da un terzo trasportato, indipendentemente dal grado di invalidità. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte (compagnia del responsabile del sinistro):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i veicoli coinvolti sono più di due o il veicolo di controparte è una macchina agricola; • se uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • se le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi (oltre nove punti di invalidità permanente). <p>Nel caso il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP S.P.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.</p> <p>Altre garanzie: danni diretti al veicolo, infortuni del conducente, responsabilità civile del camperista: il sinistro deve essere comunicato allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p> <p>Assistenza diretta Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il pejus ed il malus (classe C.U.) In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus (classe C.U.), del pejus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati al danneggiato. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alla garanzia Tutela legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG all'indirizzo Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR), oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Società, per i sinistri R.C. Auto deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.</p> <p>Per i sinistri diversi da quelli R.C. Auto, che riguardano i danni al veicolo, la Società formula un'offerta o nega il rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del sinistro.</p> <p>Per i sinistri ascrivibili alla sezione Infortuni del conducente, ricevuta la documentazione richiesta, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione, provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno o anno più frazione. Solo per i veicoli uso noleggio si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.</p> <p>Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nei casi previsti di risoluzione anticipata del contratto (es. vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo), il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo</p>

	obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Società effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Sospensione	Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto E' possibile sospendere la polizza per "sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto", così come previsto dall'art. "122-bis (Deroghe)" del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (Codice delle Assicurazioni Private) ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato. Interruzione temporanea della copertura assicurativa E' possibile interrompere temporaneamente l'assicurazione in caso di alienazione del Veicolo, per poi riattivarla in un momento successivo su un diverso Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di ripensamento, a condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente, <u>in accordo con la Società</u> , ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per chiedere la risoluzione anticipata del contratto. Se la Società accoglie la richiesta del Contraente, quest'ultimo ha diritto al rimborso del premio; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata. Inoltre, se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo), salvo il caso in cui sia stato denunciato un sinistro.
Risoluzione	E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di sua consegna in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che intendono assicurare un veicolo uso abitazione (camper, caravan, pick up uso abitazione).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023) è, in percentuale, pari al 15,6% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 15,6 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- **Sezione Responsabilità civile per la circolazione:** ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011) hanno attribuito alle provincie la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti. All'imposta va aggiunto un ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Sezione Danni al veicolo:** ad un'aliquota di imposta è pari al 13,50% del premio annuo, ad eccezione delle garanzie:
 - "Soccorso stradale", per la quale l'aliquota di imposta è del 21,25%;
 - "Pacchetto A – Garanzie integrative", per la quale l'aliquota di imposta è del 12,50%;
 - "FD – Furto integrale abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan" per la quale l'aliquota di imposta è del 22,25%.
- **Sezione Infortuni del conducente:** ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;
- **Sezione Tutela Legale:** ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- **Sezione Responsabilità civile del camperista:** ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami".</p> <p>In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.</p> <p>La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.